

Adunanza del 26 aprile 1916.

Presiede il Vice Presidente Magaldi, sono presenti i componen-
ti consiglieri Gerardo e Beneduce e Direttore Genera-
le Cocci, ed il Consigliere Romini quale segre-
tario del Consiglio di Amministrazione.

1. Agenzia Generale di Bari.

Il Direttore Generale riferisce intorno all'anda-
mento delle trattative col Sig. Arturo Atti per il
conferimento della Agenzia Generale di Bari. Con
una prima offerta, egli si sarebbe impegnato ai
seguenti minimi di produzione: L. 800.000 per il
1916; L. 1.500.000 per il 1917 e L. 2.500.000 per il 1918.

In seguito ha migliorato la sua offerta elevando i
detti minimi, rispettivamente, a L. 1.000.000, L. 2.500.000, e L. 3.000.000, facendo però riserve
per il caso che la guerra avesse a continuare, e,
quantunque cessata la guerra, la situazione non do-
vesse migliorare in causa di mancati raccolti.

Il Direttore Generale continuerà le trattative,
ed avverte che egli non dispera di poter indurre
il signor Atti ad un ulteriore miglioramento della
sua offerta:

2. Mutuo Spangher.

Il Direttore Generale avverte che, in adempimento della deliberazione 8 aprile andante del Comitato Permanente, furono date istruzioni all'ispettore Compartimentale comm. Colombo perché procurasse di ottenere che, per la rinnovazione del Mutuo Spangher con l'ingegnere Casati, acquirente dello stabile ipotecato, il saggio di interesse fosse elevato alla ragione del 5.50%. Ora uno dei liquidatori della Ditta Spangher ha telegrafato offrendo la elevazione del saggio di interesse al 5.25% e aggiungendo che la sistemazione della operazione cadrebbe se l'Istituto insistesse per un interesse più alto. Se altre condizioni, già note al Comitato, per la rinnovazione del debito capitale, rimarrebbero invariate.

Il Comitato delibera di presentare al Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole, le proposte della Ditta Spangher.

3. Rendita di stabile, in Milano, appartenente alla "Concordia",

e ipotecato a favore dell'Istituto.

Il Direttore Generale ricorda che il Comitato Permanente, in data 14 aprile, deliberava "di autorizzare il Direttore Generale a consentire la sostituzione del Car. Marelli alla Società la Concordia nel debito di L. 585.000 garantito con seconda ipoteca sullo stabile posto in piazza Leone N° 5 con la condizione espressa che il predetto car. Marelli accetti, fra le altre, anche la clausola dell'art. 3 dell'atto di cessione del posto foglio della "Concordia", in data 30 dicembre 1913, con la quale sono ceduti all'Istituto i fitti dello stabile, con delegazione della riscossione di essi".

In seguito a detta deliberazione che, in adunanza del 22 stesso mese, veniva ratificata dal Consiglio di Amministrazione, la Direzione Generale richiedeva all'Ing. Messa, il quale, com'è noto, era stato delegato alla riscossione dei fitti giusta il su citato atto di cessione; chiarimenti circa la mancanza, nella lettera 4 aprile con cui lo stesso Ing. Messa presentava la proposta di vendita dell'immobile al car. Nauli, di ogni rife-

simento alla clausola di delegazione dei fitti
 che, giusta deliberazione del Comitato Permanente,
 doveva naturalmente intendersi riconosciuta
 a favore dell' Istituto, anche dal nuovo
 acquirente. Tale richiesta dava luogo a un
 telegramma di risposta dell' Ing. Mezza
 e ad una lettera dell' avv. Serone con cui
 vengono minutamente esposte ed illustrate
 le ragioni contrarie alla richiesta dell' Istit-
 tuto. Su tali ragioni il Direttore Generale
 richiama l'attenzione del Comitato Permanente
 perché, effettivamente, non si può a priori
 escludere che esse abbiano qualche importan-
 za, specie per quanto riguarda il riferimen-
 to ai motivi che, all'epoca della cessione,
 determinarono l'Istituto ad esigere dalla
 Concordia la delegazione per la riscossa-
 me dei fitti ad una persona di propria
 fiducia.

Chj

Sembra infatti che, passando l'im-
 mobile dalla Concordia al Cav. Marilli,
 quei motivi dovrebbero ritenersi cessati e ve-
 nuta meno quindi la ragione di assicurarsi
 quella garanzia (delegazione dei fitti) che, allora,
 era l'unica possibile. D'altronde, poiché



la rinuncia alla clausola dell'art. 3 dell'atto di cessione, rappresentabile, per il nuovo proprietario, un vantaggio evidente, se il Comitato decidesse in tale senso si potrebbe chiedere qualche miglioramento sotto forma di un aumento dell'interesse sul mutuo (attualmente del 4.25%) e di una diminuzione del periodo massimo (30 dicembre 1923) stabilito per la restituzione del capitale mutuato, delegando il comm. Colombo a trattare per ottenere possibilmente qualche vantaggio in tal senso.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale;
esaminata la lettera dell'ass. Sesone e il telegramma dell'ing. Mezza;
Visto riguardo alle circostanze di fatto, e specialmente allo stato di liquidazione della Società "Concordia", per cui risulta certamente vantaggiosa la sostituzione ad essa, come debitore verso l'Istituto, di un industriale ricco ed accreditato come è l'Ingegnere Marelli;
ritenendo tuttavia opportuno che l'Istituto cerchi di ottenere qualche compenso per la rinuncia di garanzia che gli viene in

chiesta come condizione necessaria per la conclusione della operazione;

Autorizza il Direttore Generale a trattare, in base alla rinuncia della delegazione dei fitti, procurando di ottenere una congrua diminuzione del debito capitale, mediante pagamento di un acconto da parte del cas. Naulli.

4. Personale - Aspettativa all'impiegato Carlo Sudessi.

Il Direttore Generale comunica il seguente promemoria dell'Ufficio I:

Il Sig. Sudessi Carlo proveniente dalla Mensua Italiana, venne assunto alla dipendenza dell'Istituto il 16 Ottobre 1913 collo stipendio annuo di £. 1350 rimanendo addetto all'archivio.

Drj

Scaduto malato di bronchite, il 26 giugno 1914, rimane assente fino al 18 novembre dello stesso anno, e durante tale periodo gli venne corrisposto l'intero stipendio.

Lascio poi l'Istituto l'11 gennaio 1915 perche' chiamato sotto le armi di leva



cessando quindi di essere retribuito.

Reimandato in congedo in convalescenza e trovandosi in attesa di riforma, chiese ed ottenne di riassumere servizio presso l'Istituto ciò che avvenne il 16 Agosto 1915.

Senonché il 3 settembre successivo ricadde malato.

Il 24 Settembre presentava domanda, accompagnata da una lettera del padre per ottenere un sussidio onde far fronte alle gravi spese che andava incontrando per le cure necessarie; ed in data 30 settembre gli fu concesso il richiesto sussidio di L. 100.

Prolungandosi però la sua assenza senza che egli desse ulteriori notizie della sua salute, mentre personalmente alla fine di ogni mese si presentava alla Cassa per esigere lo stipendio, il 10 febbraio u.s. fu invitato in ufficio e sottoposto a visita sanitaria dal medico dell'Istituto Dott. Romanelli dalla quale il risultato che trovarsi affetto da tubercolosi e quindi in condizioni da non poter riprendere servizio.

Il Sudessi in data 26 Marzo chiese un ulteriore sussidio facendo presente, un

ra però alcun fondamento, come già aveva accennato in una precedente domanda di sussidio non accolta nell'ottobre 1914, che la malattia da cui era affetto doveva considerarsi da lui contratta in servizio.

Scadendo contemporaneamente il periodo di sei mesi dacché il Sudessi trovavasi assente per malattia e stato intanto collocato di ufficio in aspettativa con metà stipendio con decorrenza dal 3 marzo u.s. a norma dell'art. 50 del Regolamento interno.

In seguito a tale provvedimento il padre del Sudessi con lettera 29 marzo u.s. protestando per la riduzione dello stipendio del figlio, affermava nuovamente che questi aveva contratto in servizio la malattia da cui era affetto ed insisteva nella domanda di sussidio avanzata dal figlio dichiarando d'altra parte che questi era pronto a riprendere servizio.

Infatti in data 15 Aprile egli ha trasmesso un certificato medico nel quale si dichiara che il Sig. Carlo Sudessi sarebbe in grado di riprendere le sue occupazioni però coi dovuti riguardi.

Il Prof. Cassini al quale il certifica

to e stato sottoposto, ha dichiarato che in base alle risultanze del certificato stesso, deve escludersi, specialmente per i necessari riguardi agli impiegati che dovrebbero trovarsi o di lui contatto e ad evitare gravi eventuali responsabilità per l'Istituto, che il Sudessi possa essere riammesso in servizio.

Dai fatti esposti risulta che il padre del Sudessi mira a far riassumere temporaneamente il figlio nell'intento di ottenere che l'intero stipendio gli sia pagato per altri sei mesi, adombrando in ogni modo l'intenzione di avanzare in seguito altre pretese, sostenendo che il figliuolo contrasse la malattia in servizio e per servizio, ciò che deve assolutamente escludersi.

Sembra pertanto che il contagio del padre del Sudessi dopo il trattamento assai benivolo usato al figlio ⁽¹⁾ stesso e che senza ulteriori riguardi debbasi applicare rigidamente le norme del Regolamento interno riguardante il trattamento del personale in caso di malattie.

Si richiede in ogni modo il parere del l'On. Comitato Permanente.

Il Comitato, avuto riguardo alle circostanze

(1) sconfini dalla legittima tutela degli interessi del figlio stesso.

stanze di fatto esposte nella memoria dell'Ufficio I, e d'avviso che non si sia ragione per prescindere, nei riguardi del Sig. Carlo Tudeschi, dalla applicazione dell'articolo 50 del Regolamento inteso.

5. Sinistro Cerone Alfonso. Liquidazione.

Il Direttore Generale riferisce che il Dr. Alfonso Cerone, tenente medico di Milizia Territoriale, appartenente al 131° Reg. Fanteria, è deceduto il 27 agosto 1915 per ferite riportate in seguito a scoppio di una granata su di una chiesa adibita a posto di medicazione.

Ugli era assicurato con polizza N° 60523 emessa dalla "Fondiana" il 19 novembre 1908 in categoria "Vista senza partecipazione agli utili", durata 25 anni per capitale di lire 6.000.

Drj

Al momento del sinistro la polizza si trovava in regola col pagamento del premio, l'ultima rata trimestrale corrisposta essendo quella del 19 Agosto 1915; però l'assicurato non essendosi preventivamente garantito dall'extra rischio di guerra, la polizza deve ritenersi decaduta a mente dell'art. 15 delle Condizioni Generali in cui si legge:

"Quando nei casi di eccezione previsti dagli

art. 12, 13 e 14 manchi la solita convenzione, la polizza si intenderebbe di pieno diritto rescissa o riscattata, e, se del caso, dal giorno della partenza, dell'imbarco o dell'entrata in campagna dell'assicurato.

Il valore di riscatto della polizza in questione (sulla quale furono pagati oltre i tre premi necessari ad attribuirle detto valore) ascende a Lit. 657.12; ed è stato calcolato al 23 maggio 1915 - data del Decreto di Mobilitazione che chiamò alle armi l'assicurato.

Questa sarebbe la somma che a tutta prima sarebbe dovuta liquidare.

Senonché, tenute presenti le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine ai temperamenti da applicarsi per la copertura del rischio di guerra in rapporto alle località nelle quali l'assicurato presta o ha prestato servizio si è chiesto che fosse precisato il luogo in cui avvenne l'accidente che causò la morte dell'assicurato, ma nessuna indicazione è stata potuta dare al riguardo.

Il Comitato, sentita la relazione del Direttore Generale, dopo opportuna discussione, espone l' avviso che, osservandosi a criteri di equità, possa

l'Istituto corrispondere agli interessati per la liquidazione della polizza *Sezione*, oltre la restituzione dei premi pagati dopo il giorno della entrata in campagna dell'assicurato, il valore della riserva matematica quale era il giorno stesso, deducendone il compenso di riserva pagato alla "Fondazione".

Segue a volume N° XXII

Orf

